

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
ORIGINALE

imposta di bollo assolta ai sensi legge 7-2-79 n. 58

Sentenza n. 5046/2014 pubbl. il 11/07/2014

RG n. 36876/2012

N. R.G. 36876/2012

REP 10175



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il collegio composto dai magistrati:

dott. Umberto SCOTTI	Presidente
dott.a Maria Dolores GRILLO	Giudice rel.
dott. Guglielmo RENDE	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 36876/12

avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): impugnativa delibera assembleare

Promossa da:

[REDACTED]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via
[REDACTED] presso lo studio di [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura
in atti, unitamente al [REDACTED]

- PARTE ATTRICE-

contro

[REDACTED]

CORRISPONDENTE CARICATO

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via
[REDACTED] che la rappresenta e difende
per procura in atti, unitamente all' [REDACTED]

- PARTE CONVENUTA -

Camera di Consiglio: 30 maggio 2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:

1. Respingere le eccezioni preliminari del convenuto [REDACTED]
2. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] al 31 dicembre 2011 è privo dei requisiti di chiarezza e precisione, nonché viola i principi di verità e correttezza e pertanto deve essere annullato;
3. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] spa al 31 dicembre 2011 difetta di chiarezza, mancando l'evidenza di quali siano i costi relativi alla transazione [REDACTED] contenuti nella voce "Consulenze tecniche, fiscali, legali, pubblicitarie e commerciali", per un importo di € 2.791.257;
4. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] spa al 31 dicembre 2011 difetta di chiarezza, mancando nella Nota Integrativa l'indicazione dei dati riferita a ciascun contratto di leasing, nel prospetto previsto dall'art. 2427 n. 22);
5. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] spa al 31 dicembre 2011 viola i principi di verità e correttezza nel non aver proceduto alla svalutazione degli extra costi sostenuti in occasione della realizzazione degli impianti [REDACTED] in funzione al 31 dicembre 2011;
6. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] al 31 dicembre 2011 viola i principi di verità e correttezza nel non aver proceduto alla svalutazione degli extra costi

sostenuti in occasione della realizzazione degli impianti [REDACTED]

[REDACTED], non ancora in funzione al 31 dicembre 2011;

7. Dichiarare che il bilancio della società [REDACTED] spa al 31 dicembre 2011 viola i principi di verità e correttezza nel non aver proceduto alla appostazione di un fondo per fronteggiare le probabili e prevedibili perdite derivante dalla gestione gli [REDACTED] di [REDACTED]

Il tutto con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.

PER PARTE CONVENUTA

Reictis adversis

- preve le declaratorie di legge;
- in via preliminare dichiararsi la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c;
- sempre in via preliminare ed in via gradata, dichiararsi la incompetenza per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per compromesso in arbitri, secondo quanto previsto alla clausola 19 dello statuto sociale;
- sempre in via preliminare ed in ulteriore subordine dichiararsi la decadenza della attrice dalla proposizione della domanda per mancata impugnazione nel termine di giorni 90 dal deposito del bilancio;
- nel merito e salvo gravame, rigettarsi ogni domanda avversaria per inammissibilità ed infondatezza con piena assolutoria della convenuta;
- con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La società [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2012 evocava in giudizio la società [REDACTED] ([REDACTED]), impugnando il bilancio al 31.12.2011 approvato con delibera assembleare in data 28 giugno 2012.

L'attrice, che era divenuta socia dal luglio del 2010 della [REDACTED], società che aveva come propria attività principale lo studio, la progettazione e la costruzione di impianti per la produzione e la vendita di energia elettrica e termica da fonti tradizionali, alternative e rinnovabili e si era attivata per installare pale eoliche e parchi fotovoltaici e per realizzare impianti alimentati da biomasse di origine animale indicati come [REDACTED] dal nome del processo, sosteneva che a partire dal 2011 gli amministratori della [REDACTED] avevano posto in essere gravi irregolarità nella gestione della società, soprattutto con riferimento agli impianti di biomassa e che il consulente nominato dal Tribunale nel procedimento ex art. 2409 c.c. depositato da [REDACTED] pur non rilevando, nel corso dell'ispezione, le irregolarità denunciate, aveva raccomandato di includere nel bilancio un accantonamento a fondo rischi relativo agli impianti di biomassa.

Sosteneva, inoltre, che l'assemblea, tenutasi il 28 giugno 2012 aveva approvato il bilancio per l'esercizio 2011 con l'astensione di [REDACTED] la quale aveva richiesto numerosi chiarimenti senza ottenere risposta, bilancio che era contrario ai principi di chiarezza, verità e correttezza sotto quattro profili:

- con riferimento ai costi per le consulenze in quanto nella nota integrativa si dava atto che l'importo di tale voce si è incrementato per effetto delle spese legali del lodo [REDACTED] senza ulteriori precisazioni, con la conseguenza che in relazione a tale voce difettava il rispetto del principio di chiarezza;
- con riferimento all'indicazione in forma aggregata dei dati relativi al leasing asserendo che anche tale indicazione era contraria al principio di chiarezza non essendo indicato il prospetto analitico dei vari leasing, così come disposto dall'art. 2427 n. 6 e 22;
- con riferimento alla mancata indicazione di un accantonamento fondo rischi in relazione agli impianti di [REDACTED] in quanto era probabile che producessero perdite;
- con riferimento alla capitalizzazione degli extra costi inserita tra le immobilizzazioni in riferimento agli impianti [REDACTED] in costruzione o realizzati, senza che tale voce venisse svalutata.

Chiedeva, quindi, disporsi l'annullamento del bilancio.

Sentenza n. 5046/2014 pubbl. il 11/07/2014
RG n. 36876/2012

OMISSIS

OMISSIS

il processo quindi non può denominarsi civile.

*

Parte convenuta eccepiva l'incompetenza del Giudice adito ritenendo competenti gli arbitri stante il disposto dell'art. 19 dello statuto a norma del quale "qualsiasi controversia dovesse

insorgere tra i soci ovvero tra i socie e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo", asserendo che non essendo prevista la partecipazione del Pubblico Ministero, nel giudizio di impugnativa di bilancio, la controversia era demandabile ad arbitri.

L'eccezione non è fondata.

Infatti il ricorso all'arbitrato è possibile solo nel caso di diritti disponibili.

Si tratta quindi di accertare se l'impugnazione del bilancio sia materia compromettibile, essendo i diritti sottesi disponibili.

Secondo l'opinione di parte della giurisprudenza di merito, poichè *"l'unico limite alla compromettibilità in arbitri è la disponibilità dei diritti e poichè il voto per sua natura è disponibile e la determinazioni sul bilancio hanno spazi di discrezionalità ampi, l'equazione impugnazione del bilancio uguale mai compromettibile è falsa"* (Trib. Milano sez VIII n. 2469/11; in tali termini anche Trib. Napoli 8.3.2010).

Tale interpretazione non convince, in quanto il bilancio di una società per azioni deve contenere una completa esposizione dei fatti inerenti alla gestione della società, avendo esso una rilevanza pubblica, essendo le norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci e dei terzi e, dunque, inderogabili ed indisponibili (Trib. Milano 10.12.2010, 12.1.2010). E tale principio è stato recentemente confermato anche dalla Suprema Corte che nella parte motiva della sentenza n. 18600 del 12 settembre 2011 ha espressamente argomentato che la violazione da parte dell'amministratore *"delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza di bilanci trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei soci"* non sono deferibili ad arbitri.

Ed essendo la funzione del bilancio è quella di rappresentare non solo ai soci, ma anche ai terzi ed in particolare ai creditori, la situazione della società, ritiene il Collegio che la clausola arbitrale non possa essere invocata in giudizio in cui un socio ha impugnato il bilancio, allegando la violazione non di norme disposte nel suo interesse, ma di norme relative alla

redazione del bilancio stesso e cioè la violazione di principi di veridicità, precisione e chiarezza, ipotesi che ricorre nella fattispecie per cui causa.

Pertanto l'eccezione è infondata ed il Tribunale è competente a decidere la controversia.

*

Parte convenuta eccepiva la tardività dell'impugnazione, asserendo che la stessa era stata proposta dopo il termine di 90 giorni previsto dalla legge, soprattutto in considerazione del fatto che la citazione era nulla.

Sul punto rileva il Collegio che l'eccezione non è fondata.

Infatti ai sensi dell'art. 164 c.p.c la nullità della citazione veniva sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto, con la conseguenza che venivano sanati i vizi e gli effetti processuali e sostanziali della prima notificazione a seguito della fissazione di altra udienza nel rispetto dei termini (avendo la convenuta avesse dedotto la nullità della citazione), trattandosi come si è detto di un vizio relativo alla *vocatio in ius*.

Conseguentemente occorre accertare se il termine fosse stato rispettato con riferimento alla data in cui è stata notificata la citazione e non alla diversa data della successiva udienza.

Ciò posto, poiché il termine per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea della società per azioni è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, nel caso di specie, essendo l'iscrizione della delibera avvenuta in data 19 luglio 2012 ed essendo la notifica stata effettuata a mezzo posta in data 1 dicembre 2012 (e ricevuta in data 4 dicembre 2012), detto termine è stato rispettato, tenuto conto che tra i termini processuali per i quali l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore, con la conseguenza che si applica anche con riferimento al termine di 90 giorni per l'impugnazione di una delibera di una società per azioni (Cass. 3351/97).

E' vero che il termine di 90 giorni scadeva il 3 dicembre 2012 e la notifica si era perfezionata in data 4 dicembre: tuttavia nella fattispecie trova applicazione il principio previsto dall'art. 149

c.p.c. della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte, o opera la scissione avendo parte attrice fornito la prova che il plico era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 1 dicembre 2013.

*

Nel merito si osserva quanto segue.

Parte attrice impugnava il bilancio, asserendo che lo stesso era stato redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza, soprattutto con riferimento ad alcune voci e precisamente costi per consulenze, leasing, nonché in punto mancata svalutazione degli extra costi sostenuti in occasione della realizzazione degli impianti di [REDACTED] in funzione al 31 dicembre 2011 e [REDACTED] non ancora in funzione al 31 dicembre 2011 ed, infine, in punto mancata apposizione di un fondo per fronteggiare le probabili e prevedibili perdite derivanti dalla gestione degli impianti [REDACTED]

La normativa in materia di bilancio statuisce che il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Prevede, inoltre, che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato dell'esercizio.

La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.

Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Il bilancio è illecito non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione

complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. 4874/06).

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme di legge ed alle norme tecniche. A questo proposito si deve osservare che in primo luogo, il Principio Contabile n. 12 richiama, ai fini dell'individuazione del contenuto del bilancio d'esercizio, la legislazione civilistica citata in precedenza; ma se ne discosta tuttavia

richiedendone un sostanziale approfondimento con riguardo ad esempio al contenuto della nota integrativa, in quanto il Principio Contabile sopra menzionato ribadisce che – anche a prescindere dal contenuto della stessa previsto per legge – occorre inserire, nella stessa, tutte le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta.

Sul punto si rende peraltro opportuna una precisazione, in quanto se è vero che il legislatore ha previsto che se le informazioni richieste da specifiche disposizione di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo, in modo da consentire al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio intende offrire al socio, destinate a riflettersi anche sul valore della quota di partecipazione, è altresì vero che tali informazioni integrative non devono riguardare la convenienza dell'affare, ma devono fotografare la situazione della società.



Fatta questa premessa, con riferimento alle singole censure il Collegio osserva quanto segue.

Parte attrice censurava in primo luogo la voce "*costi per consulenze*", asserendo che la nota integrativa nel dettaglio alla tabella "Costi per servizi" a pag. 58 indicava che l'importo alla voce "Consulenze tecniche, fiscali, legali, pubblicitarie e commerciali" per un importo di € 2.791.257,00 si era incrementata per effetto delle spese legali del lodo [REDACTED] come da scrittura privata del 27.12.2011, asserendo che il bilancio era carente quanto al principio di chiarezza, con vizio rilevante anche ai sensi dell'art. 2621 c.c. .



La censura non è fondata.

Infatti, come si è detto, la chiarezza della redazione è richiesta espressamente in quanto il bilancio è uno strumento atto a comunicare ed informare. Essendo destinato a terzi, il bilancio deve essere comprensibile e trasparente e le singole poste devono essere indicate in modo che i potenziali lettori possano trarne informazioni fruibili. E la chiarezza viene perseguita rispettando la collocazione delle voci in bilancio prevista dal codice ed inserendo in bilancio le informazioni significative e rilevanti.

Tali criteri nel caso di specie sono stati rispettati, atteso che a pag. 58 della nota integrativa era specificata analiticamente la composizione della voce costi per servizi dando atto che "Le consulenze legali e notarili si sono incrementate per le spese relative al giudizio arbitrale con  come da scrittura privata del 27/12/2011 .

Contrariamente a quanto asserito da parte attrice gli elementi indicati nella nota integrativa, consentivano di rendere le informazioni fruibili a chiunque, non essendo né richiesta, né funzionale alla nota stessa l'informazione suppletiva circa il rapporto tra la cifra del risarcimento ed i costi legali.

Infatti tali informazioni non sono assolutamente necessarie al fine di rendere intellegibile il dato contabile costituito dal costo delle consulenze, ma sono strumentali ad un giudizio di convenienza dell'operazione, convenienza che non rientra tra i criteri di redazione del bilancio.

Infatti né nel conto economico, né nello stato patrimoniale e neppure nella nota integrativa deve essere espresso un giudizio sulla opportunità dell'operazione, dovendo detti documenti solamente fotografare la situazione contabile.

Nel caso di specie, per ammissione della stessa parte attrice, l'operazione era stata conveniente per la società, elemento questo che consente di ritenere la censura infondata e strumentale ad un'eventuale contestazione circa l'operato degli amministratori, attraverso l'impugnativa di tale voce di bilancio.

A maggior ragione la censura è destituita di fondamento con riferimento al richiamo all'art. 2621, trattandosi di indicazioni assolutamente corrette e rispondenti al vero.

*

La seconda censura concerne i dettagli sui leasing.

Asseriva l'attrice che la nota integrativa indica che la società nel 2011 aveva in corso 15 contratti di leasing (tre dei quali si erano estinti nel corso dell'esercizio) e forniva un riepilogo su base aggregata dei dati relativi ai contratti che comportavano il trasferimento in capo alla società dei rischi e benefici inerenti ai beni oggetto della locazione, asserendo che tale modalità era contraria al principio di chiarezza atteso che avrebbe dovuto essere applicato il criterio previsto dal n. 6, il quale prevede un certo grado di dettaglio, grado di dettaglio che giocoforza doveva essere applicato anche per un altro tipo di finanziamento cioè il leasing.

Anche tale censura non è fondata.

L'art. 2427 co 1 n. 22 c.c. riferito espressamente ai contratti di leasing, specifica quali elementi devono essere indicati nella nota integrativa e precisamente *"le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente del rischio e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di in apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio l'ammontare complessivo al quale i beni sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazione, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio"*.

Infatti la riforma del diritto societario impone la conoscenza del principio contabile internazionale IAS 17, relativo alla contabilizzazione delle operazioni di leasing con il metodo "finanziario". Anche chi deciderà di non seguire le regole internazionali, continuando a rilevare i contratti di leasing con il consueto "metodo patrimoniale", dovrà indicare in nota integrativa (dai bilanci chiusi dopo il 30.09.2004) tutti i dati richiesti dalla contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario secondo il metodo IAS. E sulla base della normativa introdotta a seguito

della riforma del diritto societario, si continua a contabilizzare la locazione finanziaria, in bilancio, come contratto atipico di godimento, in ottemperanza alla forma contrattuale, applicando il precedente metodo "patrimoniale". Nel contempo, tramite la nota integrativa, il lettore del bilancio sarà informato degli effetti derivanti dalla (mancata) contabilizzazione secondo il metodo finanziario delle operazioni di leasing.

In nota integrativa, in particolare, devono essere illustrate le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento, al locatario, della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti: il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

Sul punto si deve osservare ancora, anche, alla luce dei principi redatti dall'OIC, si considera, in linea generale, quale condizione preliminare per l'applicazione dell'obbligo informativo riportato nel nuovo punto 22 dell'articolo 2427 del codice civile la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto. In tale ottica, eventuali operazioni di leasing classificabili ai sensi dello IAS 17 quali leasing finanziari (ad esempio operazioni di locazione operativa c.d. "full pay out") ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto potrebbero non rientrare nell'obbligo di indicare in nota integrativa le informazioni richieste. Ciò in quanto, non essendo contrattualmente prevista l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca in capo all'utilizzatore del bene. Pertanto sulla base di tale disposizione, l'informativa va senz'altro fornita nel caso in cui sia ragionevole prevedere l'esercizio dell'opzione di riscatto quale conseguenza della fissazione di un prezzo per l'eventuale acquisto finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione sarà esercitabile. Tuttavia, l'informativa richiesta al n. 22 dell'art. 2427 deve essere comunque fornita qualora le

condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.

Nel caso di specie tutti gli elementi sono indicati in conformità della disciplina a pag. 36 della nota integrativa e nel prospetto di cui all'allegato 9 espressamente richiamato, ove sono addirittura contenuti elementi ulteriori rispetto a quelli indicati al n. 22, compresi alcuni elementi indicati al punto 6 dell'art. 2427 c.c., elementi non necessari trattandosi di disposizione relativa ad altra fattispecie e non applicabile analogicamente, stante una disciplina specifica sul punto. Pertanto anche sotto questo profilo il bilancio deve considerarsi conforme ai principi di legge.

*

Ulteriore censura concerne il mancato ammortamento degli extra costi riguardanti gli impianti

Asseriva che la società avrebbe dovuto svalutare gli extra costi e che in difetto di tale svalutazioni il bilancio violava i principi di verità e correttezza.

Sul punto le argomentazioni di parte attrice non sono convincenti e non sono suffragate né dal parere della società di revisione, né dal parere, atteso che in detti pareri si fa riferimento esclusivamente alla necessità di svalutare l'avviamento a fronte del fatto che *"nei prossimi 13 anni andrà recuperato il valore dell'investimento effettuato sia in termini di leasing che come extra costi.. e con la svalutazione in questione la direzione cancella tutti gli extra costi dal bilancio e incide anche sul valore a finire del contratto di leasing"*.

Pertanto la svalutazione, oltre che dell'avviamento, degli extra costi, avrebbe comportato un'inaccettabile duplicazione, con la conseguenza che il bilancio, qualora fosse seguita l'interpretazione di parte attrice non solo non sarebbe conforme al principio di chiarezza, ma non sarebbe neppure conforme al principio di veridicità.

Per inciso si deve osservare che nella relazione redatta dal CTU nel corso dell'ispezione è stata esclusa, seppur per implicito, la necessità di svalutazione di extra costi.

Anche sotto questo profilo, il bilancio è, quindi, corretto.

Infine l'attrice censurava il bilancio per violazione dei principi di verità e correttezza per non aver proceduto alla appostazione di un fondo per fronteggiare le probabili e prevedibili perdite derivanti dalla gestione degli impianti [REDACTED]

Tale censura è fondata alla luce delle seguenti argomentazioni.

Rileva il Collegio in primo luogo che non è condivisibile l'obiezione [REDACTED] secondo cui l'accantonamento di un fondo non sarebbe consentita in quanto costituirebbe una deroga del principio di competenza previsto dall'art. 2423 bis c.c., alla luce di quanto previsto dall'art. 2423 co. 4 c.c. secondo cui *"se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata"*, norma ispirata al principio che il criterio della verità e correttezza deve, comunque, prevalere sugli altri criteri indicati dalle norme ed è il fine da perseguire, tenuto conto che un bilancio redatto in conformità degli art. 2423 bis e ss c.c., ma che non rispetti tale principio è un bilancio che non consente di apprezzare la situazione economico patrimoniale della società, snaturando così la funzione stessa del bilancio.

Significativo è il caso di specie, nel quale la mancata previsione di un fondo rischi comporta una riduzione del passivo e, dunque, una sopravvalutazione dell'attivo, con conseguente valutazione non corretta del patrimonio netto.

Ritiene il Collegio di condividere le argomentazioni de [REDACTED] CTU nominato dal Tribunale di Cuneo nel procedimento ex art. 2409 c.c.

Il CTU evidenziava che pur sussistendo una prospettiva di pareggio di bilancio ipotizzabile fin dal 2012, tale prospettiva si basava su tutta una serie di variabili e precisamente che:

- la produzione di energia elettrica fosse corrispondente alla piena potenzialità degli impianti;
- ci fosse il reperimento in sede locale delle materie prime (letame e liquame) idonee e sufficienti alla produzione;



ci fosse la possibilità di destinare il digestato liquido dell'impianto [redacted] nell'ambito delle attività di un consorzio al costo di € 2,5 €/l anziché dalla necessità di smaltirlo come residuo;

- la vendita dell'humus fosse a prezzo di 70-75 €/t.

Senonchè sulla base dei risultati del primo trimestre 2012 era emerso che tali variabili non si erano realizzate, in quanto la produzione di biogas era più bassa, non esisteva ancora una filiera consolidata per la vendita, non vi era certezza circa la quantità di reperimento di biomasse a basso costo, con la conseguenza che la prospettiva non era quella di un guadagno a breve.

Pertanto in base al Principio Contabile Nazionale n. 19 sarebbe stato opportuno predisporre un fondo rischi a fronte di passività, la cui esistenza, pur non essendo certa era comunque probabile, cioè a fronte di passività potenziali, quelle caratterizzate da *"una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data del bilancio caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l'impresa in una perdita o in un utile, confermando il sorgere di una perdita o di una passività parziale o di un utile"*.

Nel caso di specie poiché sulla base degli elementi conosciuti e conoscibili era probabile che i fatti economici di competenza del 2011 potessero produrre passività potenziali negli esercizi futuri sarebbe stato conforme ai principi codicistici ed in particolare al principio di verità e correttezza appostare un fondo rischio pari ad € 4.396.000 condotta questa che avrebbe comportato che il patrimonio netto al 31.12.2011 si sarebbe ridotto da € 5.562.448 ad € 1.166.448 (sempre situazione ex art. 2446 c.c. con capitale superiore al limite legale).

Il bilancio [redacted] al 31.11.2011 deve, dunque, essere annullato limitatamente a tale voce.

*

In punto spese di causa, considerato che pur essendo accoglibile la domanda attorea, le censure sono di gran lunga ridimensionate, ritiene il Collegio di ravvisare quelle particolari

ragioni caratterizzate dalla soccombenza parziale per compensare le spese di causa nella percentuale di 1/3, ponendosene i residui 2/3 a carico della convenuta.

Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l'entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione (tra cui lo scaglione di riferimento da considerarsi indeterminato), vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con riferimento alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, non essendovi stata fase istruttoria ed ai valori medi.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

nel contraddittorio delle parti;

- annulla il bilancio al 31.12.2011 della società [REDACTED]
[REDACTED] nella parte in cui non ha inserito un fondo rischi ammontante ad € 4.396.000 per le perdite potenziali derivanti dalla gestione degli impianti [REDACTED]
per contrasto con i principi di verità e correttezza;

- respinge tutte le altre domande attoree;

- dichiara altresì tenuta e condanna [REDACTED]
[REDACTED] pagamento in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in complessive € 4.862,73 (pari ai 2/3 della somma di € 7.294,10 cui € 930,00 per esposti e € 830,10 per spese generali), oltre a CPA ed IVA come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile – Sezione specializzata in materia di impresa in data 30 maggio 2014

IL PRESIDENTE

dott. Umberto SCOTTI

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.a Maria Dolores GRILLO